



CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale Veneto

Tel cell: 3474101530 - 3393632397

E-mail: veneto@conapo.it

Padova, 28 Maggio 2015

Prot. n. 001/15

**AL DIRETTORE INTERREGIONALE VV.F. VENETO E T. A.A.
Dott. Ing. Fabio DATTILO**

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO

OGGETTO: Osservazione alla vs nota prot.7288 del 14/05/2015

Egregio Direttore,

siamo venuti casualmente a conoscenza della nota in oggetto nella quale vengono emanate alcune direttive, che regolano alcuni istituti sull'impiego del personale, ricompresi nel contratto di lavoro, in circolari esplicative e giurisprudenza consolidata.

Ci riferiamo all'istituto del "rimpiazzo", alla distribuzione dello straordinario al personale giornaliero afferente al capitolo 1801 e alla impostazione prevista che impone il recupero delle ore per i re-training.

Entrando nel merito della nota in oggetto ed in particolare alla voce "straordinario autisti", l'istituto del "rinforzo" viene esplicito in due righe, mentre crediamo che l'art. 28 comma 1 lett. f del C.C.N.L. integrativo del 24/05/2000 confermato dall'art. 9 del D.P.R. 19/11/2010 n. 251, le circolari n. EM 5552/18301 del 29/10/2010 e n. EM 426/18301 del 3/02/2011, siano meritevoli di una più ampia riflessione.

Appare dalla nota in oggetto che si consideri in modo imperativo che per i rinforzi non programmati non si preveda il diritto contrattuale al tempo di guida fuori dall'orario ordinario. Invece nelle disposizioni contrattuali non sono presenti tali indicazioni ed alcune Circolari Ministeriali interpretano tale istituto.

Infatti mentre nelle Circolari Ministeriali viene menzionato il caso del trasporto materiali, nella vs nota non viene accennato nulla in merito. Sarebbe invece opportuno citare ed approfondire se, nel caso di rinforzo programmato, il dipendente possa optare per recarsi presso la sede comandata anche con mezzi diversi da quello di servizio, privo delle proprie dotazioni ordinarie cosiddette anche dispositivi di protezione individuale.

Viceversa se invece il trasporto dei dispositivi di protezione individuali rientri, tra quei materiali indicati nella circolare, al dipendente spetterebbe il tempo di guida anche per i rimpiazzi programmati, nelle modalità previste dall'art. 19 D.P.R. 7 Maggio 2008.

Riteniamo altresì osservare come dalla vs nota in oggetto al paragrafo "lavoro straordinario personale a servizio giornaliero" non risulta alcun criterio amministrativo dettato dall'art. 26 C.C.N.L. Integrativo del 24/05/2000; art. 25 C.C.I. sottoscritto in data 24/05/2000.

Da quanto si legge sembrerebbe una distribuzione "a pioggia", mentre è oramai acclarato, dalla Giurisprudenza consolidata sulla distribuzione dello straordinario, che debbano essere messe in atto procedure amministrative dalle quali si evinca formale e preventiva autorizzazione, reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse, che rendano opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, documentate da precisi atti autorizzativi, emessi formalmente, dai quali sia possibile desumere le ragioni di pubblico interesse idonee al ricorso della prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro.

Appare evidente che nella nota in oggetto viene data una imposizione tassativa ai Comandanti, sugli "straordinari per re-training", che le ore eventuali per i re-training sono da inserire nella banca delle ore, dobbiamo altresì far rilevare che, nel merito vi è un parere

Ministeriale prot. 3235/S116/3 del 31/5/2013, che definisce tale attività come un obbligo che deriva, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro, che la liquidazione dell'emolumento in parola è fissata nel limite massimo mensile di n. 22 ore pro-capite, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Contratto Integrativo di Lavoro del C.N.VVF., sottoscritto in data 30 Luglio 2002.

Inoltre il già citato art. 19 del D.P.R. del 7 Maggio 2008, prevede la possibilità "al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'amministrazione", inoltre l'argomento è stato esplicitato dal sig. Sottosegretario all'Interno Onorevole Bocci che laddove i re-training vengano organizzati fuori dall'orario d'obbligo debba essere garantito quanto previsto dal succitato art. 19.

Per i motivi suesposti chiediamo di riformulare la Circolare in oggetto rendendoci disponibili anche ad un incontro per meglio illustrare le nostre proposte.

Si rimane in attesa di un gentile e pronto riscontro.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
CONAPO – Sindacato Autonomo VVF
Enrico BETTINI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Bettini", written in a cursive style.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige

AREA Risorse Finanziarie

Padova, data del protocollo

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali
Vigili del Fuoco
Regione Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Capo Dipartimento n.1261 del 21/11/2014.
Pianificazione della gestione contabile e finanziaria per la regione Veneto.
Vademecum Trattamento Economico del Personale.

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di procedere alla corretta liquidazione delle competenze al personale permanente e volontario, si rende necessario uniformare le modalità di calcolo delle medesime.

A tale scopo, si invia il presente vademecum, al quale gli uffici TEP (Direzione e Comandi Provinciali) si atterrano scrupolosamente.

Fino a diversa indicazione, le procedure di elaborazione delle competenze saranno le seguenti:

- I Referenti per la gestione delle competenze al personale dei Comandi sono abilitati quali Operatori CA sul codice NoiPA della Direzione.
- I medesimi, nelle more dell'attivazione di un'apposita procedura sipec che consenta alla Direzione di liquidare direttamente i ruoli elaborati dagli uffici T.E.P., procederanno all'upload nel sito NoiPA dei files relativi ai ruoli elaborati, entro i budget assegnati dalla Direzione.
- Dopo aver verificato la corrispondenza dei ruoli elaborati, all'elenco generato dal sistema NoiPA, i Comandi procederanno alla richiesta di approvazione dei ruoli stessi;
- Contestualmente, i Comandi provvederanno, almeno dieci giorni prima della scadenza prevista per l'autorizzazione, ad inserire, nell'apposita cartella condivisa, il ruolo firmato digitalmente dall'incaricato amministrativo e dal Comandante Provinciale, l'accompagnatoria ed il relativo decreto;
- La Direzione, dopo aver eseguito i dovuti controlli, provvederà ad inviare alla RGS, sia i files da autorizzare che la documentazione accessoria;
- I Comandi, dopo aver verificato, tramite NoiPA, l'avvenuta autorizzazione dei ruoli provvederanno alla validazione ed all'invio dei cedolini ai dipendenti.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle competenze accessorie si dovrà fare riferimento alle seguenti disposizioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige

Lavoro straordinario personale a servizio giornaliero:

Pagamento 10 ore mensili al personale VV.F. -SATI- Tecnici elevabili a 22 ore mensili in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito dei risparmi di gestione complessivamente accertati; ulteriori ore di straordinario devono essere inserite in banca ore;
Tale modalità è valida anche per il personale ad orario differenziato tipo M3.

Straordinari per eventi calamitosi per i quali non siano definibili le fasi operative di cui all'art. 35 del CCNL 2000 (Micro calamità circ. Prot. 1389/29201 del 20/03/2014):

Attenersi a quanto riportato nella circolare citata, in particolar modo per quanto riguarda il sollecito ai Comandi interessati dalla calamità, della dichiarazione relativa all'orario di lavoro ed al richiamo in servizio di personale in ragione del 60% di quello inviato in soccorso.

Straordinari per retraining:

Straordinario per retraining (tipo USAR-SA-SAF Fluviale, ecc) non previsto contrattualmente. Eventualmente le ore relative a tale tipologia di retraining sono da inserire in banca ore.

Le tipologie di retraining TPSS, SAF 1A e ATP si devono effettuare in turno di servizio in quanto facenti parte dei corsi basici.

Per le ore di lavoro straordinario (massimo 10/22) per il personale istruttore va richiesta autorizzazione ministeriale

Le indennità di turno o indennità operative di soccorso esterno vanno calcolate solo in caso di inserimento nel dispositivo di soccorso.

Il personale impiegato negli addestramenti va inserito a servizio giornaliero.

Le ore di guida per l'esercitazione vanno inserite a pagamento solo in caso di trasporto di attrezzature e material, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Straordinari autisti:

Attenersi a quanto disposto nell'art. 28, comma 1 CCNL 2000 e Circolare EM 426/18301 del 03/02/2011.

Tutte le ore straordinarie vanno computate, previo accertamento della disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa.

In caso di personale impiegato in sostituzione, per i rinforzi non programmati è ammesso il pagamento dell'ora del rientro, per gli altri rinforzi già comunicati si paga solo l'indennità di missione.

Nel caso di autista inviato, fuori dall'orario ordinario, presso autofficine, per riparazione urgente all'autoscala, è ammesso in pagamento lo straordinario del viaggio a/r estrapolando i dati dal foglio di viaggio, il periodo di permanenza del mezzo in officina non è computabile ai fini del calcolo delle ore straordinarie per custodia del mezzo

Il pagamento delle ore di guida per gli autosoccorritori è consentito solo per far fronte a carenze momentanee o strutturali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige

Straordinario Corsi di Formazione

La circolare 201770/1804 del 01/08/2008 ricorda che non è ammesso straordinario a pagamento, fatto salvo specifica autorizzazione da richiedere preventivamente.

La nota prot. 19160 del 24/06/2011 della D.C.Formazione indica ed autorizza il pagamento di straordinario, eccedente il monte ore annuo concesso dalla D.C.R.F., fino ad un tetto massimo di 24 ore/mese.

Trattasi di corsi disposti dalla D.C.F. e in alcuni casi la predetta circolare viene indicata nelle comunicazioni che la stessa D.C.F. invia ai Comandi per lo straordinario dei dipendenti.

Servizio vigilanza

Per quanto riguarda le modalità di pagamento scegliere il tipo di arrotondamento per pagamento.

Addestramento vigili volontari

Sono ammesse al pagamento, solo ed esclusivamente un massimo di sei ore al mese per addestramento. Non sono ammesse deroghe in nessun caso.

Richiami personale discontinuo

I richiami per il personale volontario non possono superare n.14 giorni. I richiami per il personale turnista, non possono essere superiori a sei turni.

Si evidenzia che l'art. 9 del D.Lvo 139/2006 determina il numero massimo di giorni nell'anno di impiego per vigili volontario e non d alcun vincolo temporale ai periodi di richiamo, potendo questi essere costituiti da uno o più giorni, in funzione delle esigenze del C.N.VV.F..

La nuova tipologia di richiamo comporterà un impegno del personale volontario turnista per complessive 72 ore, perfettamente aderente all'orario nei turni, contrariamente a quanto avviene per i richiami a 20 giorni.

Infatti per ricondurre l'impegno alle 36 ore settimanali medie, per tale tipologia di richiamo è previsto un turno di riposo tra quelli ricadenti nell'intervallo temporale del richiamo. In questi contesto le strutture territoriali, per assicurare l'operatività delle squadre composte anche da personale volontario, devono impegnare un'altra unità volontaria.

Questo ulteriore impegno incide sul numero dei Vigili Volontari da impiegare con evidente minor numero di unità complessive da richiamare nell'anno.

Il responsabile dell' Area
SDACCE VIANELLO rag. Mara

**IL DIRETTORE INTERREGIONALE
DATILO**

Documento sottoscritto con firma digitale
Non seguirà trasmissione dell'originale con
firma autografa.
(art. 3-bis co 4-bis e art 47 del D.Lvo 7/03/2005,
n° 82 e s.m.i.)